



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 *“Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”*;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità 23 marzo 2000 n. 184 *“Regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l'articolo 4, commi 4 e 4-bis, e gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto in data 21 aprile 2006;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale Area Funzioni centrali, sottoscritto in data 9 marzo 2020;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale Area Funzioni centrali, sottoscritto in data 16 novembre 2023;

VISTO l'atto di indirizzo concernente i criteri datoriali per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, degli incarichi di seconda fascia e degli incarichi attribuiti ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute adottato in data 16 giugno 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTA la direttiva generale e le relative linee programmatiche, obiettivi strategici e risultati attesi dall'azione del Ministero della salute per l'anno 2025, in coerenza con il programma di Governo e nel rispetto delle compatibilità finanziarie, adottata il 14 gennaio 2025;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”;

VISTO il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica Amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 agosto 2019, con il quale, tra l'altro, è stato definito il contingente di posti destinati al personale appartenente al ruolo della dirigenza sanitaria istituito dall'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*” e in particolare l'articolo 1, comma 5-ter, con il quale le dotazione organiche del Ministero della salute sono state incrementate di tredici posti di dirigente di livello non generale, di cui sei da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari e sette da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari del Ministero;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e in particolare l'articolo 1, comma 882, che ha aumentato la dotazione organica del Ministero della salute di n. 7 unità dirigenziali di livello non generale;

VISTO l'art. 2 del decreto legge n. 24/2022 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che ha aumentato la dotazione organica della dirigenza di livello non generale di n. 3 unità;

VISTA la nota prot. DGPOB n. 24745 del 9 giugno 2025, con la quale è stata richiesta la rimodulazione del residuo budget assunzionale 2022, autorizzato con d.P.C.M. dell'11 maggio 2023, a copertura del differenziale stipendiale derivante dalla trasformazione di un posto di funzione dirigenziale di livello non generale in un posto di dirigente sanitario corrispondente alla struttura complessa;

VISTO il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2023, recante: “*Adozione dell'Atto di indirizzo concernente il conferimento di incarichi dirigenziali sanitari diversi dalla struttura complessa*”;

VISTO il D.D. 30 ottobre 2023 che ha individuato il numero e la ripartizione degli incarichi conferibili ai dirigenti sanitari del Ministero della salute diversi dalla struttura complessa nonché la relativa retribuzione di parte variabile;

VISTO l'allegato di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*» che stabilisce la dotazione organica del Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 7 giugno 2024 n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024 n. 107, recante “*Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie*”, in particolare, l’art. 2 che istituisce, presso il Ministero della salute, l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, prevedendo un aumento della dotazione organica di n. 4 unità, di cui 3 da imputare all’aliquota sanitaria;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio*” ed in particolare l’articolo 5 che, individuando il Ministero della salute tra le Autorità settoriali competenti (ASC), ha aumentato la dotazione organica di un posto di livello dirigenziale non generale;

VISTO il decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024, di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 294 del 16 dicembre 2024;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 9 maggio 2025, n. 69 e, in particolare, l’art. 5-bis che ha previsto l’aumento della dotazione organica del Ministero della salute, tra l’altro, di n. otto dirigenti di seconda fascia e di n. ventitré dirigenti sanitari;

PRESO ATTO che la dotazione organica **delle posizioni dirigenziali di livello non generale**, come incrementata dalle disposizioni normative sopra citate, è pari complessivamente a 147 unità di cui 56 da imputare **ad incarichi di direzione di struttura complessa**;

VISTO il ruolo dei dirigenti del Ministero della salute;

RITENUTO di dover sostituire il decreto interministeriale 9 agosto 2019, al fine di aggiornare il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria al nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute nonché di adeguare i principi in materia di conferimento degli incarichi alla disciplina prevista per il Servizio sanitario nazionale;

CONSIDERATO l’esito del confronto con le organizzazioni sindacali del personale dirigente;

DECRETA:

Art. 1

(Contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. Nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, il contingente delle posizioni dirigenziali di livello non generale destinate al ruolo della dirigenza sanitaria istituito dall’articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è determinato come segue:

a) 494 posizioni dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura semplice, di funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, individuati ai sensi dell’art. 58 del CCNL Area delle Funzioni centrali 2016 -2018;

b) 56 posizioni dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di direzione di struttura complessa individuate nell'ambito dei 147 posti di funzione dirigenziale di livello non generale previsti nella vigente dotazione organica del Ministero della salute.

2. Nell'ambito dell'assetto organizzativo del Ministero della salute, fermo restando il numero totale di 147 posti di funzione dirigenziale di livello non generale previsti nella vigente dotazione organica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si può incrementare, fino ad un massimo di 20, il contingente di 56 incarichi dirigenziali di livello non generale corrispondenti alla struttura complessa, con contestuale riduzione di un numero di incarichi dirigenziali di seconda fascia, equivalente sotto il profilo finanziario.

3. Resta fermo che il limite di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è individuato in relazione ai 147 posti di funzione dirigenziale di livello non generale previsti nella vigente dotazione organica del Ministero della salute.

Art. 2

(Principi generali in materia di incarichi conferibili alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono conferiti in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e della contrattazione collettiva nazionale tenendo conto, in relazione alle diverse tipologie di incarico:

- del livello di autonomia e responsabilità della posizione;
- delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni;
- delle eventuali competenze specialistiche richieste in relazione all'oggetto dell'incarico;
- dell'esperienza lavorativa nella qualifica dirigenziale presso il Ministero della salute o presso altre pubbliche amministrazioni operanti in ambito sanitario **ovvero presso strutture ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente.**

2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, assicurando la priorità ai dirigenti sanitari già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018 che siano in possesso dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire. Per il conferimento di tali incarichi, è richiesta l'anzianità nella qualifica **dirigenziale** presso il Ministero della salute o presso altre pubbliche amministrazioni operanti in ambito sanitario **ovvero presso strutture ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente**, pari a sette anni di servizio per coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione ovvero a dieci anni di servizio per coloro che sono privi di tale diploma. Ai fini del computo dell'anzianità è valutabile il servizio prestato in posizione di comando presso il Ministero della salute; il servizio prestato mediante incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; il servizio prestato presso strutture pubbliche **o equiparate, ai sensi della normativa vigente**, mediante contratti a tempo determinato previsti dalla contrattazione collettiva nazionale vigente, nonché quello prestato in regime convenzionale ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2000 n. 184.

3. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) sono conferiti in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e della contrattazione collettiva nazionale tenendo conto:

- delle attitudini e capacità professionali del dirigente, come risultanti dal curriculum vitae;
- delle documentate esperienze professionali maturate nella qualifica dirigenziale ed attinenti all'incarico da conferire;
- delle specifiche conoscenze e competenze richieste in relazione all'incarico da conferire e agli obiettivi prefissati;
- delle capacità gestionali, organizzative e di direzione, da accertarsi anche tramite colloquio, ovvero mediante il possesso dell'attestato di formazione manageriale previsto dall'articolo 7 del d.P.R. n. 484 del 1997.

4. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 3 del 2018, l'attribuzione dell'incarico di direzione di un ufficio dirigenziale di livello non generale corrispondente alla struttura complessa non comporta, alla scadenza, alcun diritto al conferimento dello stesso o di altro incarico della medesima tipologia.

Art. 3

(Modalità di attribuzione degli incarichi conferibili alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali conferibili alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene previo esperimento di procedure selettive ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e degli atti di indirizzo del Ministro della salute in materia di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale destinati al ruolo della dirigenza sanitaria, l'amministrazione effettua un primo interpello destinato ai dirigenti sanitari di ruolo, assicurando, per gli incarichi dirigenziali di livello non generale corrispondenti alla struttura complessa, la priorità ai dirigenti sanitari, già inquadrati nella seconda fascia, che beneficiano della clausola di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 2, terzo periodo della legge n. 3/2018, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico relativo alla procedura selettiva. Ove all'esito dell'interpello risulti impossibile individuare tra le candidature del personale interno una figura professionale in possesso delle specifiche caratteristiche professionali ricercate in relazione alle funzioni da svolgere, l'amministrazione attiva una seconda procedura di interpello finalizzata al conferimento dell'incarico dirigenziale a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, di organi costituzionali ovvero a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale estranei alla dirigenza pubblica ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Ai dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero che, pur avendo partecipato agli interpelli, rimangano privi di incarico, può essere conferito d'ufficio, entro limite dei posti disponibili nella dotazione organica e coerentemente con la qualifica e la professionalità rivestita, uno degli incarichi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e dei criteri datoriali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 3 del 2018.

4. Per il conferimento degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 3 del 2018, si applicano le procedure previste dalla normativa vigente, nonché i criteri datoriali stabiliti per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello generale.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie, transitorie e finali)

1. Il presente provvedimento sostituisce il decreto interministeriale del 9 agosto 2019 recante il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria.

2. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non devono derivare in ogni caso situazioni di soprannumerarietà.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, lì

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE